



VAS NITRATI - SCHEMA COMPLESSIVO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Nella Tabella 1 sono riportate le osservazioni di carattere ambientale e amministrativo, pervenute dai vari soggetti, che si riferiscono a modifiche di articoli del PdA recepiti direttamente dal DM 25/02/2016 e su cui la Regione non ha facoltà di disciplinare in modo difforme da quanto previsto dal DM stesso: pertanto tali osservazioni NON SONO ACCOGLIBILI.

TABELLA 1

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV
ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI protocollo - nota AVA: n. 24 del 1° settembre 2016, in entrata: n. 333265 del 5/9/2016				
1	4	AVA-1	Articolo 29 (Criteri per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue), comma 4 4. Sono ritenuti non rilevanti dal punto di vista ambientale quantitativi di acque reflue prodotte da aziende vitivinicole piccole aziende agroalimentari, uguali o inferiori a 1000 m ³ (che corrispondono indicativamente apporti complessivi di azoto inferiori ai 250 kg) annui, a condizione che queste vengano distribuite su terreni agricoli dei quali i produttori abbiano titolo di disponibilità, in un quantitativo massimo pari a 100 m ³ per ettaro per anno. Per tali tipologie di acque reflue, per quanto riguarda le modalità di presentazione della comunicazione, si applicano le disposizioni di semplificazione previste all'articolo 35.	L'articolo 29 citato riprende l'articolo 15, comma 5 del DM 25.2.2016, ove si prevedono forme di semplificazione per le sole aziende vitivinicole. Queste, per tipologia di acque reflue e quantità utilizzate ai fini agronomici, possono effettuare uno spandimento i cui effetti ambientali sono considerati non significativi. In tale ambito ricade il 91,8% delle aziende che nel 2015 ha presentato la comunicazione acque reflue (sul totale di 1370, come indicato dal Rapporto Ambientale). NON ACCOGLIBILE
2	5	AVA-1	Articolo 35 (Aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale), comma 1 - Aziende vitivinicole piccole aziende agroalimentari che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale	L'articolo 15, comma 5 del DM 25.2.2016 consente l'esonero dalla presentazione della comunicazione "semplificata" di spandimento di acque reflue, assegnando tuttavia alle Regioni la facoltà di applicare l'intervento di semplificazione amministrativa alle sole <u>aziende vitivinicole</u> che utilizzano ai fini agronomici le acque reflue prodotte. NON ACCOGLIBILE
3	6	AVA-1	Articolo 32 (Stoccaggio delle acque), comma 2 I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati al di fuori dell'azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con altri effluenti di allevamento o con rifiuti.	Si confermano le prescrizioni previste, in recepimento dell'articolo 18, comma 3 del DM 25.2.2016. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 6 del DM 25.2.2016, sono escluse dall'applicazione del divieto di miscelazione nel medesimo contenitore di stoccaggio le acque derivanti dal lavaggio delle strutture e

TABELLA 1

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV
			Si chiede che lo stoccaggio delle acque reflue possa essere promiscuo con i reflui di allevamento, seppur dimensionato in modo differenziale, considerato che poi vedrebbe paritetico utilizzo agronomico	delle attrezzature zootecniche, in quanto – se recapitate in vasca liquami – rimangono classificate come materiali assimilati ai liquami ed il contenuto di azoto non va a sommarsi con quello determinato in Comunicazione. In tutti gli altri casi, permane il divieto di miscelazione nei contenitori di stoccaggio (caseifici, cantine, aziende ortofrutticole). NON ACCOGLIBILE
ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI Nota integrativa, protocollo nota AVA: n. 27 del 19 settembre 2016				
4	10	AVA-2	Articolo 11 (Accumulo temporaneo dei letami) Vengono esclusi gli altri materiali assimilati: si chiede includere il separato solido da digestato, considerato la stabilizzazione che ha subito nel processo anaerobico.	Si confermano le esclusioni esplicitamente previste dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del DM 25.2.2016- NON ACCOGLIBILE
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI protocollo: - nota CIA: 26/9/2016 in entrata: n. 361420 del 26/9/2016				
5	42	CIA	Attualmente, data l'impossibilità di chiudere il programma PUA con riversi di liquami nei periodi autunnali (causa efficienze inferiori al 50%), necessita forzare i dati per permettere ad un'azienda di adempiere all'obbligo. Sarebbe opportuno essere più realisti con la effettiva situazione degli allevamenti e consentire, in determinate condizioni, di spandere l'effluente anche con efficienza inferiore al 50%.	L'obbligo di rispetto dell'efficienza minima nello spandimento dei liquami è stabilito dal decreto nazionale, in recepimento delle prescrizioni specificamente dettate della Commissione europea. Ciò in ragione della necessità di un'elevata efficienza d'uso nello spandimento di determinati effluenti per assicurare la limitazione delle perdite azotate nelle acque e nell'atmosfera. NON ACCOGLIBILE
6	44	CIA	Consentire nelle zone sabbiose litoranee (es. caso Chioggia con coltivazioni orticole) la letamazione anche nel periodo invernale, funzionale a favorire una maggior presenza di colloidali atti a trattenere le particelle, altrimenti facilmente asportabili causa la persistente forte ventosità.	Oltre alle minori limitazioni imposte nei periodi di divieto con il DM 25.2.2016, viene comunque applicato il massimo grado di flessibilità da questo concessa. NON ACCOGLIBILE

TABELLA 1

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV
<p>CONFAGRICOLTURA DEL VENETO protocollo: - nota CONFAGRICOLTURA: n. 354 del 26/9/2016 - in entrata: n. 362470 del 27/9/2016</p>				
7	47	CONF	<p>Articolo 11 – (Accumulo temporaneo di letami), comma 1 [...] È escluso l’accumulo temporaneo degli altri materiali assimilati ai letami. Si chiede che venga incluso l’accumulo al suolo della frazione solida del digestato.</p>	<p>Si confermano le esclusioni esplicitamente previste dall’articolo 3, comma 1, lettera e) del DM 25.2.2016 . NON ACCOGLIBILE</p>
8	49	CONF	<p>Articolo 29 (Criteri generali per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue), comma 4 Sono ritenuti non rilevanti dal punto di vista ambientale quantitativi di acque reflue prodotte da aziende vitivinicole [...] Si chiede di sostituire la dicitura “aziende vitivinicole” con la dicitura “piccole aziende agroalimentari”, come da definizione del DM 25 febbraio 2016 art. 3 comma 1 lettera m). Si ritiene infatti che sia limitativo esonerare solo le aziende vitivinicole, anche altre aziende agroalimentari che producono quantitativi di acque reflue così come definite dal DM, uguali o inferiori a 1000 m³/anno o 250 Kg/N/anno, dovrebbero poter usufruire dello stesso esonero.</p>	<p>L’articolo 29 citato riprende l’articolo 15, comma 5 del DM 25.2.2016, ove si prevedono forme di semplificazione per le sole aziende vitivinicole. Queste, per tipologia di acque reflue e quantità utilizzate ai fini agronomici, possono effettuare uno spandimento i cui effetti ambientali sono considerati non significativi. In tale ambito ricade il 91,8% delle aziende che nel 2015 ha presentato la comunicazione acque reflue (sul totale di 1370, come indicato dal Rapporto Ambientale). NON ACCOGLIBILE</p>
9	50	CONF	<p>Articolo 35 (Aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale) Come per l’articolo 29, si chiede di poter ampliare l’esclusione a tutte le piccole aziende agroalimentari.</p>	<p>L’articolo 15, comma 5 del DM 25.2.2016 consente l’esonero dalla presentazione della comunicazione “semplificata” di spandimento di acque reflue, assegnando tuttavia alle Regioni la facoltà di applicare l’intervento di semplificazione amministrativa alle sole <u>aziende vitivinicole</u> che utilizzano ai fini agronomici le acque reflue prodotte. NON ACCOGLIBILE</p>
<p>FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DEL VENETO protocollo - in entrata: n. 365887 del 28/9/2016</p>				
10	66	AGR	<p>Allegato 2a – Tabella MAS per coltura (articolo 2 – comma 1, lettera k) L’efficienza di azoto apportato da effluenti zootecnici dipende dal tipo di effluente, dal tipo di suolo, dal quantitativo di azoto e dall’epoca di applicazione e deve rispettare i seguenti valori di efficienza minima: 60% per il digestato tal quale, le relative frazioni chiarificate, il liquame suino ed il liquame avicolo, 50% per liquame bovino, 40% per i letami e le frazioni separate palabili del digestato.</p>	<p>Richiesta di precisazione. L’efficienza minima del 60% da rispettare per il digestato dal quale è prevista dall’allegato X del DM 25.2.2016.</p>

TABELLA 1

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV
			Nota: Si ravvisa una contraddizione tra i valori di efficienza minima da rispettare per il digestato tal quale (60%) e i valori riportati per il medesimo nell'Allegato 3.	NON ACCOGLIBILE

Nella Tabella 2 sono riportate le osservazioni (e relative controdeduzioni), pervenute dai vari soggetti, che non hanno attinenza alle valutazioni ambientali effettuate nel Rapporto Ambientale.

TABELLA 2					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
<p>ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI protocollo - nota AVA: n. 24 del 1° settembre 2016, - in entrata: n. 333265 del 5/9/2016</p>					
11	1	AVA-1	<p>Articolo 3 (Criteri generali di utilizzazione agronomica), comma 6 Si chiede che venga inclusa la parte normativa sul bilancio alimentare dell'azoto già previsto nell'ALLEGATO D alla DGR n. 2439 del 2007.</p>	<p>La procedura è già prevista dal Programma d'azione previgente. È presente in nota 1, al comma 6 dell'articolo 3, il richiamo alla conferma e mantenimento della procedura del "Bilanci aziendali dell'azoto e del fosforo negli allevamenti", allegato D alla DGR n. 2439 del 7.8.2007.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
12	3	AVA-1	<p>Articolo 17 (Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto), comma 2, lettera a. Tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto. Detto obbligo è contenuto anche nel provvedimento di autorizzazione ambientale e va esibito in caso di controllo da parte delle autorità competenti.</p> <p>Si chiede che venga proposto un modulo che vada a semplificare il modello C1 presente nella precedente normativa e sottolineare che per il trasporto del digestato si rimanda all'articolo 26 in cui si propone lo stesso modello degli altri reflui, si intende pertanto abrogato il modello C2.</p>	<p>La proposta può essere considerata in sede di successivo perfezionamento della documentazione amministrativa per i soli scopi di semplificazione della procedure e di maggiore efficacia dei controlli. La tracciabilità dimostrata con detta documentazione deve dare certezza al percorso gestionale dei materiali oggetto di trattamento (matrici in input) e di utilizzazione agronomica (digestato in output). Peraltro, ogni adeguamento non può diminuire il contenuto informativo della documentazione individuata nelle presenti valutazioni ambientali o riconfermata in base alle valutazioni precedenti.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	

TABELLA 2

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI Nota integrativa, protocollo nota AVA: n. 27 del 19 settembre 2016					
13	12	AVA-2	Articolo 16 (Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto), comma 1 Si prevede che per la dimostrazione del requisito di "certezza" della destinazione del materiale (per acquisire la qualifica di sottoprodotto) sia sufficiente la fatturazione di cessione (riportante tutte le informazioni previste), invece dei rapporti contrattuali.	La fatturazione non è mai stata considerata dalla normativa ambientale quale elemento di riscontro della qualificazione del digestato come sottoprodotto. Il disposto normativo (articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006) prevede che il digestato sia in possesso di 4 specifici requisiti – tra i quali la certezza della destinazione d'uso e dell'identificazione dell'utilizzatore – per essere qualificato come "sottoprodotto" e pertanto non essere assoggettato alle misure di tutela ambientale proprie della "disciplina rifiuti". Il requisito della certezza della destinazione del materiale consente pertanto la gestione del digestato nell'ambito delle procedure amministrative e tecniche oggetto delle presenti valutazioni ambientali. NON ACCOGLIBILE	
14	14	AVA-2	Articolo 18 (Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato), comma 3 Rivedere il procedimento per i trattamenti: allo stato attuale si è costretti riportare l'N zootecnico da al campo ad escreto, poi inserire l'N da biomassa ridotto del 20%, poi ricalcolare la perdita dell'N misto (zootecnico + altra biomassa) allo stoccaggio al 31%. Si chiede di dare la possibilità di effettuare tali conversioni.	Si riconfermano le indicazioni relative ai parametri di efficienza dei trattamenti, valutando la possibilità, in sede di perfezionamento della procedura amministrativa, di introdurre delle formule o algoritmi informatizzati atti a semplificare il conteggio dell'azoto gestito. NON ACCOGLIBILE	
15	15	AVA-2	Presentazione delle Comunicazioni di spandimento tramite programma software "Applicativo Nitrati". Validità comunicazione di spandimento In riferimento alla Vostra risposta a richiesta di chiarimento, Utilizzazione agronomica su terreni	Nel Portale Piave sono disponibili le indicazioni a cui gli Enti competenti nei controlli amministrativi fuori regione possono accedere per le informazioni contenute nelle Comunicazioni di spandimento. Le Regioni non sono competenti sui controlli amministrativi e ambientali extra regionali.	

TABELLA 2

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			fuori Regione Veneto, si chiede venga chiarita la conformità dell'utilizzazione fuori regione sulla base della procedura nella regione sede dell'allevamento; si chiede in sostanza che per lo spargimento su terreni fuori Regione Veneto, sia ritenuta conforme sulla base della Comunicazione con Applicativo Web Regione Veneto. Sia prevista comunque una verifica di non sovrapposizione dei terreni tra le Regioni.	NON ACCOGLIBILE	
16	16	AVA-2	Presentazione delle Comunicazioni di spandimento tramite programma software "Applicativo Nitrati". Per i trattamenti, sia possibile inserire il dato in peso e non in volume, di fatto l'allontanamento del biogas è espresso in tonnellate.	La proposta di modifica verrà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione. Peraltro, ogni adeguamento non può diminuire il contenuto informativo della documentazione individuata nelle presenti valutazioni ambientali o riconfermata in base alle valutazioni precedenti. NON ACCOGLIBILE	
17	17	AVA-2	Presentazione delle Comunicazioni di spandimento tramite programma software "Applicativo Nitrati". Verifica di sovrapposizione particelle PRIMA della verifica finale, in sostanza sia possibile effettuare tale verifica prima della stesura del PUA.	La proposta di modifica verrà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione. Peraltro, ogni adeguamento non può diminuire il contenuto informativo della documentazione individuata nelle presenti valutazioni ambientali o riconfermata in base alle valutazioni precedenti. NON ACCOGLIBILE	

TABELLA 2

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			COLDIRETTI VENETO protocollo - nota Coldiretti: n. 85/MB/vm del 15/9/2016 - in entrata: n. 347364 del 15/9/2016		
18	19	CD	Articolo 4 (Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75), comma 7 Rispetto alla DGR n. 2495/2006 si abbassa il limite di spargimento dei letami e dei concimi azotati dal 15% al 10% di pendenza media.	Interessa le sole zone ordinarie. NON ACCOGLIBILE	
19	20	CD	In ZO i concimi azotati non avevano limite massimo di pendenza da rispettare.	Interessa le sole zone ordinarie. L'osservazione, inoltre, non è corretta. NON ACCOGLIBILE	
20	22	CD	Articolo 6 (Divieti stagionali), comma 3 a) Per maggiore chiarezza, è da chiarire che con il termine "decorrenze" si intende sia il posticipo dell'inizio del periodo di divieto che l'anticipo della fine, nonché la sospensione durante il periodo per un certo lasso di giorni.	Si ritiene che la formulazione del testo del comma 3, in combinato con i commi 1, 4, e 6 rappresenti adeguatamente la possibilità di gestire la flessibilità del calendario dei divieti ammessa dal DM 25.2.2016. I criteri specifici per definire e decorrenze saranno esplicitati per mezzo di un opportuno bollettino informativo redatto da ARPAV. NON ACCOGLIBILE	
21	23	CD	b) Benché nella colonna si citino anche le ZO, non si richiama il comma 2 che riguarda il periodo di divieto in queste aree. Visto che la normativa non richiede il rispetto dei 60 giorni di blocco della distribuzione, come invece è previsto per le ZVN, si chiede di applicare questa possibilità anche alle ZO, richiamando per l'appunto il comma 2.	L'osservazione alla lettera b) propone una riformulazione del testo relativamente al divieto di spandimento in ZO. In sede di perfezionamento del testo si provvederà alla modifica secondo le motivazioni evidenziate dall'osservazione. ACCOGLIBILE	La modifica non incide sul Rapporto Ambientale, ma comporta la variazione del testo dell'articolo 6, comma 3: "3. In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale può definire, eventualmente anche in base all'indirizzo dell'Autorità di bacino, decorrenze di divieto diverse da quelle previste al comma 1 e 2, tenendo conto sia degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli della stagione primaverile e

TABELLA 2

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
					dei loro riflessi sulla corretta gestione delle colture“
22	24	CD	c) Non sono richiamate le matrici di nuova codificazione (digestato agro zootecnico e digestato agro industriale), precedentemente trattate come acque reflue, tant'è che nella successiva tabella si ripropone la vecchia codifica senza, per l'appunto, i digestati.	Ai fini dell'applicazione del divieto di spandimento i digestati tal quali o i loro separati liquidi sono assimilati ai liquami; allo stesso modo, le frazioni separate solide dei digestati sono assimilate ai letami. Le precisazioni sono inserite all'art. 2-definizioni, lett. d) liquami, e lett. e) letami, a sua volta specificato nella lett. u) e v). NON ACCOGLIBILE	
23	25	CD	Art. 8 (Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione), comma 8 Questo comma andrebbe riportato nell'articolo 27 che tratta gli adempimenti amministrativi. Ne consegue che anche il successivo comma 13 con la tabella integrata va rinviato all'articolo 24.	Trattasi di proposta di riorganizzazione del testo che imporrebbe una attenta revisione di tutti i rimandi del testo integrale. Proprio per agevolare il lettore nell'applicazione degli aspetti amministrativi e gestionali definiti dal Programma la tabella è già presente all'art. 24. Quanto indicato all'art. 8, comma 8, costituisce aiuto integrativo alla lettura delle modalità amministrative che accompagnano la gestione corretta degli effluenti. NON ACCOGLIBILE	
24	26	CD	Art. 10 (Stoccaggio dei materiali palabili), comma 5 - Viene aperta una possibilità di riduzione del periodo di stoccaggio da 120/180 gg a 90 gg per i liquidi di sgrondo dei materiali palabili raccolti nei pozzetti di raccolta del percolato; questa sarebbe un'importante semplificazione nel momento in cui nel	I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati ai liquami, per quanto riguarda la durata del periodo di stoccaggio (art. 11, comma 6 del DM 25.2.2016). I pozzetti per la raccolta dei suddetti liquidi di sgrondo devono essere dimensionati conformemente ai materiali non palabili (art. 12, comma 7 del DM), tenendo conto che tale dimensionamento deve essere incrementato del volume delle acque meteoriche	

TABELLA 2

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			medesimo articolo si aggiungessero al percolato anche le acque meteoriche captate dalla concimaia.	convogliate nei contenitori di stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti. La riduzione a 90 giorni della capacità di stoccaggio può essere applicata, oltretché nel rispetto del periodo di divieto stagionale di spandimento, solo nei casi in cui non vi sia produzione significativa di liquidi di sgrondo, come, ad esempio, nel caso di presenza di copertura delle strutture, o gestione delle deiezioni su lettiera permanente. NON ACCOGLIBILE	
25	27	CD	- Il comma 8 e l'allegata tabella non sono coerenti con l'oggetto dell'articolo (materiali palabili). La tabella va riferita ai materiali non palabili (liquami) e va quindi rinviata in coda all'articolo 12.	Trattasi di proposta di una più efficace esposizione del criterio evidenziato. Si provvede all'adeguamento del testo. ACCOGLIBILE	La modifica non incide sul Rapporto Ambientale. La tabella viene trasferita in calce all'art. 12, cui viene aggiunto anche il relativo comma di riferimento.
26	29	CD	Art. 12 (Stoccaggio dei materiali non palabili), commi 10 e 11 - Sono concernenti solo per le ZVN e non anche per le zone ordinarie, come invece indicato a destra; infatti la cosa è confermata dalla precedente tabella (altrimenti anche per le zone ordinarie si applicano i 180 gg di stoccaggio in determinati casi cosa che non è prevista nella DGR 2495/2006). - Va riportata la tabella erroneamente inserita al termine dell'art. 10.	Trattasi di refuso relativo alle Zone Ordinarie al quale viene data rettifica in sede di stesura definitiva del testo. PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	La modifica non incide sul Rapporto Ambientale in quanto riguarda la disciplina relativa alle Zone Ordinarie. Articolo 12 (...) 10. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali – per non meno del 20% della SAU – che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicaia, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni. <u>Le medesime indicazioni valgono anche per i bovini da carne in Zona Ordinaria.</u> La capacità di stoccaggio deve essere pari a 180 giorni negli altri casi.

TABELLA 2

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
					11. In assenza degli assetti colturali ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle del comma 10, il volume di stoccaggio non deve essere inferiore a quello del liquame prodotto in 180 giorni. Ricadono, <u>limitatamente alle Zone Vulnerabili</u> , in questa fattispecie anche gli allevamenti di bovini da carne
27	30	CD	<p>Art. 17 (Adempimenti del produttore e utilizzatore di digestato), comma 2</p> <p>a) Forse si intendeva solo ZVN e non anche ZO nel momento in cui si prevede un nuovo registro dei materiali in ingresso del digestore.</p> <p>Registro delle concimazioni per le operazioni di utilizzazione agronomica del digestato pare essere diventato obbligatorio anche per la zona ordinaria.</p>	<p>Trattasi di refuso.</p> <p>Si integra il comma 2, c) dell'articolo 17. Dopo la parola "concimazioni", si inserisce "nei casi previsti dall'articolo 25".</p> <p>ACCOGLIBILE</p>	<p>La modifica non incide sul Rapporto Ambientale.</p> <p>Art. 17 (Adempimenti del produttore e utilizzatore di digestato), comma 2 , lettera c)</p> <p>c) annotazione nel registro delle concimazioni, <u>nei casi previsti dall'articolo 25</u>, delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità, ovvero di cessione del digestato a soggetti terzi. La corrispondente quantità ceduta può essere sottratta al calcolo dell'azoto al campo, purché sia presente e controllabile la documentazione che ne attesti l'impiego, la destinazione e/o l'identificazione dei soggetti interessati alla cessione;</p>
28	31	CD	<p>Art. 18 (Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato), comma 1</p> <p>Si reputa necessario chiarire che l'azoto del digestato totale si compone di due parti: l'azoto di origine zootecnica e l'azoto organico da matrici non zootecniche. Il primo concorre ai 170 kg di azoto, come già specificato, il secondo concorre all'integrazione di fertilizzante ai fini del rispetto del MAS, con efficienza pari a 1.</p>	<p>Va segnalato che quanto chiesto a precisazione dell'efficienza pari a 1 non è completamente corretto, poiché i termini di efficienza della matrice non zootecnica sono stati modificati dal nuovo DM (vedi pag. 88 Gazzetta Ufficiale "Efficienza d'uso dell'azoto del digestato Tabella 1").</p> <p>Una volta conclusa la fase di approvazione del Rapporto Ambientale, si provvederà alla definizione, con successivi provvedimenti applicativi, di specifiche tecniche di recepimento che disciplineranno il dettaglio richiesto per tutte le matrici in ingresso al digestore.</p>	

TABELLA 2

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
				NON ACCOGLIBILE	
29	32	CD	Sembra che sia introdotto ex novo l'obbligo del PUA per gli impianti di digestione anaerobica in zona ordinaria, cosa però non confermata nell'articolo 24.	Trattasi di osservazione errata – si conferma dalla lettura del testo l'assenza di obbligo del PUA per gli impianti di digestione anaerobica in ZO. NON ACCOGLIBILE	
30	33	CD	Si segnala l'errore materiale che riguarda il richiamo nei commi 1 e 2 all'art. 26: è il 24.	Si provvederà alla correzione del refuso. ACCOGLIBILE	La modifica non incide sul Rapporto Ambientale. Articolo 18 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato 1. Nelle zone vulnerabili, l'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 2. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dal PUA di cui all'articolo 24 del presente provvedimento. 2. Nelle zone ordinarie, l'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno, così come disciplinato dall'art. 14 del DM 25/2/2016. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dal PUA di cui all'articolo 24 del presente provvedimento.
31	34	CD	Art. 20 comma 1 lettera a) Si desume che i materiali che vengono utilizzati per la produzione del digestato agroindustriale debbano provenire dall'attività agricola o agroalimentare dell'azienda che ha in gestione l'impianto o nel caso di impianti interaziendali gli	La formulazione del testo segnalato fornisce tutti gli elementi di interpretazione per l'applicazione del criterio. Fermo restando quanto previsto dalle lettere da b) a e), gli impianti che producono digestato agroindustriale (allo stesso modo dei quelli che producono digestato	

TABELLA 2

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			stessi debbono provenire dalle aziende associate o consorziate. Ne consegue che negli impianti che producono digestato agroindustriale non posso essere utilizzati siero, scarti delle lavorazioni dei prodotti agricoli (ad esempio bucce di patate, cipolle, etc.) che provengono da ditte esterne all'impianto stesso. Qual è esattamente la possibilità operativa che è concessa in questi casi? Sono ammesse matrici provenienti da altri soggetti, in quale proporzione?	agrozootecnico) possono acquisire da aziende terze i sottoprodotti ammessi all'uso specifico, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali, qualora siano: - in quota minoritaria sulla quantità complessiva delle biomasse trattate, nel caso degli impianti aziendali; - acquisiti tramite contratto pluriennale stipulato con il fornitore. (Vedi articolo 16 – "Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto", comma 1, lettera b). NON ACCOGLIBILE	
32	36	CD	Art. 24 (Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA), comma 6 Va inserita la seguente precisazione: "La decorrenza del quinquennio viene calcolata a partire dall'ultima modifica". Infatti, molte comunicazioni vengono aggiornate e le stesse, in assenza di questa specifica, dovrebbero essere ripresentate, anche a distanza di pochi giorni dal loro aggiornamento. Tra l'altro, la completa tracciabilità informatica delle comunicazioni non pone problemi di sorta a questo riguardo.	La Comunicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del DM 25.2.2016, deve essere rinnovata ameno ogni 5 anni. Non è data facoltà alle regioni di regolamentare nel modo proposto, in quanto trattasi di aggiornamenti delle informazioni e non di rinnovo delle comunicazioni. NON ACCOGLIBILE	
33	39	CD	Art. 26 (Trasporto), comma 3 Sembra che la presenza della Comunicazioni nitrati sul mezzo esoneri sempre dalla compilazione del DDT; è così?	Si disporrà l'opportuna precisazione sull'impiego della Comunicazione in qualità di DDT per le aziende > 1.000 e < 6.000 kg di azoto. PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	La modifica non incide sul Rapporto Ambientale. Articolo 26 - Trasporto 3. Nei casi individuati dall'allegato 8b, copia della Comunicazione inviata formalmente alla Provincia assolve all'obbligo di cui al comma 1 per il trasporto effettuato sulle superfici aziendali in conduzione o sulle superfici rese disponibili per gli spandimenti (in asservimento).
34	40	CD	Allegato 2b (Cartografia regionale degli apporti idrici alle colture – articolo 2, comma 1, lettera K) Per facilità converrebbe tradurre le sole aree	Richiesta di perfezionamento delle basi dati informative tecnicamente non realizzabile a breve termine. La proposta prevede l'approntamento della base informativa specifica ad integrazione della cartografia già	

TABELLA 2

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			classificate non irrigue dalla cartografia ad un elenco dei Comuni e dei fogli di mappa interessati.	approvata. Se ne tiene conto ai fini di un adeguamento delle disposizioni tecnico-amministrative successivo all'approvazione della nuova disciplina. NON ACCOGLIBILE	
			FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DEL VENETO protocollo - in entrata: n. 365887 del 28/9/2016		
35	53	AGR	Art. 8 (Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione) - Comma 4: nelle zone vulnerabili ai nitrati, il quantitativo di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto al campo superiore a 170 Kg per ettaro e per anno - Comma 5: superiore a 340 Kg per ettaro e per anno Chiarimenti: Il DM 25/2/2016 art. 40 comma 5 specifica che il quantitativo è inteso come quantitativo medio aziendale. Deve essere chiarito il concetto di "singola azienda o allevamento" (sono compresi tutti i terreni aziendali e quelli in concessione e per quelli in concessione, ognuno rappresenta un'azienda?)	Le disposizioni non sono variate rispetto al quadro disciplinare finora adottato. NON ACCOGLIBILE	
36	55	AGR	Art. 10 (Stoccaggio dei materiali palabili), comma 3 Le distanze delle strutture scoperte di stoccaggio e trattamento sono regolamentate ... dalla DGR n. 856/2012. Chiarimenti: chiarire la posizione degli impianti di biogas che pur avendo strutture di contenimento chiuse (non scoperte), sono soggetti, ai sensi della DGR n. 856/2012 "nelle more dell'approvazione delle	In conformità alla DGR n. 856/2012 e a quanto indicato al paragrafo "Contenuti operativi" dell'allegato A alla DGR medesima, nel caso della realizzazione di strutture coperte o chiuse per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti non si applicano le maggiori distanze dettate da motivazioni ambientali e di ordine-igienico sanitario, ma restano valide le prescrizioni dettate dalle norme in materia edilizia e urbanistica dai PRG/PRC. NON ACCOGLIBILE	

TABELLA 2

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			linee guida regionali ...”, a distanze superiori.		
37	56	AGR	Alla fine dell’art. 10 – Stoccaggio dei materiali palabili è inserita una tabella relativa alla capacità minima di stoccaggio relativo ai LIQUAMI.	Si provvede alla revisione del testo per la parte evidenziata. ACCOGLIBILE	Vedi risposta osservazione 27 CD
38	60	AGR	<p>Articolo 16 - Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto, comma 1</p> <p>- lettera b)</p> <p>è certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalità di cui al presente titolo. La certezza dell’utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e può desumersi, in caso di impiego in un’azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall’esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l’utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l’oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L’esistenza di rapporti contrattuali (così come già disciplinati dalla normativa regionale di autorizzazione dei digestori di potenza inferiore a 1 MWatt), tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall’obbligo di inviare all’autorità competente la comunicazione di cui all’articolo 26, quando dovuta;</p> <p>Chiarimenti: Sia chiarito che per rapporto contrattuale sia sufficiente fatturazione di cessione riportante</p>	<p>La fatturazione non è mai stata considerata dalla normativa ambientale quale elemento di riscontro della qualificazione del digestato come sottoprodotto. Il disposto normativo (articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006) prevede che il digestato sia in possesso di 4 specifici requisiti – tra i quali la certezza della destinazione d’uso e dell’identificazione dell’utilizzatore – per essere qualificato come “sottoprodotto” e pertanto non essere assoggettato alle misure di tutela ambientale proprie della “disciplina rifiuti”. Il requisito della certezza della destinazione del materiale consente pertanto la gestione del digestato nell’ambito delle procedure amministrative e tecniche oggetto delle presenti valutazioni ambientali.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	

TABELLA 2

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			tutte le informazioni previste.		
39	61	AGR	<p>- lettera d) il digestato soddisfa ai requisiti di cui ad DM 25/06/2016 e, in particolare, quelli individuati all'Allegato IX del DM 25/06/2016,</p> <p>Chiarimenti: Fornire chiarimenti in merito alla lettura dell'Allegato IX (valore min/max)</p>	<p>Si apportano le opportune indicazioni, inserendo in coda all'articolo 19 (digestato agrozootecnico) e all'articolo 21 (digestato agroindustriale) le tabelle dell'allegato IX del DM. A chiarimento che per i primi 3 parametri (contenuto in s.o., fosforo totale, azoto totale) sono indicati i valori minimi, mentre per i rimanenti parametri sono indicati i valori massimi da rispettare.</p> <p>ACCOGLIBILE</p>	<p>La modifica non incide sul Rapporto Ambientale.</p> <p>Vengono inserite, per dare maggiore comprensibilità al testo, le tabelle dell'allegato IX del DM 25 feb 2016 in calce agli art. 16 e art. 19.</p>
40	63	AGR	<p>- comma 2 I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti ai seguenti adempimenti: a) tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto. Detto obbligo è contenuto anche nel provvedimento di autorizzazione ambientale e va esibito in caso di controllo da parte delle autorità competenti.</p> <p>Chiarimenti: Se si fa riferimento all'allegato C1 alla DGR 2439/2007, questo documento non viene riportato nell'attuale DGR. Inoltre, non è chiaro se per il trasporto è possibile adottare il DDT classico o l'allegato C2.</p>	<p>La proposta di modifica può essere considerata, per gli scopi di semplificazione della procedure e di maggiore efficacia dei controlli, in sede di successivo perfezionamento della documentazione amministrativa. Questa è necessaria a dare certezza al percorso gestionale dei materiali oggetto di trattamento (matrici in input) e di utilizzazione agronomica (digestato in output) e, pertanto, ogni adeguamento non può diminuire il contenuto informativo della documentazione individuata nelle presenti valutazioni ambientali o riconfermata in base alle valutazioni precedenti.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
41	65	AGR	<p>Articolo 26 (Trasporto), comma 3 Copia della comunicazione inviata assolve all'obbligo di cui al comma 1</p> <p>Nota: In contrasto con l'allegato 8b in cui il trasporto, in quasi tutti i casi, prevede l'utilizzo del DDT di cui all'allegato 8a.</p>	<p>Il testo dell'articolo 26 (Trasporto) deve essere integrato e precisato.</p> <p>La Comunicazione vale come documento di trasporto nei casi di trasporto su terreni in disponibilità all'azienda per le aziende con N > 1.000 e < 6.000 in ZVN e per le aziende con N > 3.000 e < 6.000 in ZO.</p> <p>ACCOGLIBILE</p>	Vedi osservazione 39 CD

TABELLA 2

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
42	67	AGR	Presentazione Comunicazione Nota: In riferimento alla Vostra nota espressa con Prot. 504586 dell'11 dicembre 2015 in merito alla utilizzazione agronomica su terreni fuori Regione Veneto, si chiede venga codificata la conformità dell'utilizzazione di terreni fuori regione sulla base della procedura nella regione sede dell'allevamento; si chiede in sostanza che per lo spargimento su terreni fuori Regione Veneto, sia ritenuta conforme sulla base della Comunicazione con Applicativo Web Regione Veneto previa verifiche opportune.	Nel Portale Piave sono disponibili le indicazioni a cui gli Enti competenti nei controlli amministrativi fuori regione possono accedere per le informazioni contenute nelle Comunicazioni di spandimento. Le Regioni non sono competenti sui controlli amministrativi e ambientali extra regionali. NON ACCOGLIBILE	

Nella Tabella 3 sono riportate le osservazioni (e relative controdeduzioni), pervenute dai vari soggetti, che hanno attinenza alle valutazioni ambientali effettuate nel Rapporto Ambientale.

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
<p>ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI protocollo - nota AVA: n. 24 del 1° settembre 2016, in entrata: n. 333265 del 5/9/2016</p>					
43	2	AVA-1	<p>Articolo 11 (Accumulo temporaneo di letami), comma 3. L'accumulo temporaneo di cui al comma 1 è ammesso su suolo agricolo per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni: <i>[segue dettaglio delle modalità di gestione dell'accumulo temporaneo]</i> Viene chiesta l'allargamento del periodo ammesso per l'accumulo temporaneo a 90 giorni, nei limiti massimi consentiti dal DM 25.2.2016.</p>	<p>A supporto delle azioni di mitigazione a carico del settore agricolo e zootecnico che concorrono a dare attuazione a quanto previsto dal capitolo 6.2.9 del Piano di tutela dell'atmosfera, si riconferma l'indicazione fornita dall'articolo 11, comma 3 sulla durata massima di 30 giorni dell'accumulo temporaneo di letami, precedentemente fissata con il primo "Programma d'Azione" per le zone vulnerabili ai nitrati (DGR n. 2495 del 7.8.2006).</p> <p>Una migliore gestione degli stoccaggi (anche di quelli temporanei), con limitazione del contatto degli effluenti con l'aria, rientra tra le misure da mettere in atto ai fini della limitazione delle emissioni a tutela l'atmosfera.</p> <p>Nel contempo, l'aumento della durata della permanenza dei materiali palabili in campo accresce la possibilità di percolazione dei nutrienti dilavati.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
<p>ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI Nota integrativa, protocollo - nota AVA: n. 27 del 19 settembre 2016</p>					
44	7	AVA-2	<p>Articolo 4 (Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010), comma 6 Quando si parla di pendenza, deve essere specificato “pendenza media aziendale” oppure si chiede che venga escluso il mappale in funzione della pendenza, visto che è rilevato il dato mappale per mappale.</p>	<p>Non è possibile ricorrere al criterio della “pendenza media aziendale”, poiché ciò porterebbe alla distorsione della valutazione della geomorfologia delle superfici interessate dagli spandimenti nell’ambito della Comunicazione. In comunicazione permane comunque la possibilità di gestire diverse situazioni di terreni in pendenza non utilizzabili, attraverso l’indicazione del criterio (“particella soggetta a vincolo”) e della possibilità (o meno) di dichiararla ai fini dello spandimento. In alternativa, la determinazione della clivometria delle superfici dovrebbe essere effettuata tramite rilevamento topografico delle particelle o delle porzioni di queste, da parte di ciascun dichiarante. Verrà specificato nel testo l’esclusione dai limiti di pendenza per le deiezioni rilasciate direttamente dagli animali al pascolo o allo stato brado. PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p>	<p>La modifica non incide sul Rapporto Ambientale poiché rispondente ai vincoli territoriali, quantitativi e temporali previsti al paragrafo 1.3.5. del Rapporto Ambientale. L’osservazione comporta una modifica contestuale all’art 4 comma 7 e all’art 5 comma 6 del PDA</p> <p>Articolo 4 - Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75</p> <p>7. Nelle zone svantaggiate ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati, l’applicazione dei letami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquali provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti; oppure; - devono essere mantenute fasce rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri; oppure; - le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo) oppure;

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
					<p>- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.</p> <p>Sono escluse dal divieto le superfici sistemate con terrazzamenti e le superfici direttamente pascolate dagli animali.</p> <p>Per ridurre i rischi di perdite di nutrienti, nel caso dell'applicazione del letame e dei materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo. Inoltre, sui seminativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi azotati entro le 24 ore successive alla distribuzione.</p> <p>Le condizioni e i vincoli di cui al presente comma non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad 1 ha.</p> <p>Articolo 5 - Divieti di utilizzazione dei liquami</p> <p>6. Nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, designate vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquali provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti; oppure; - devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri; oppure; - le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
					oppure; - una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale. Sono escluse dal divieto le superfici direttamente pascolate dagli animali.
45	8	AVA-2	Articolo 5 (Divieti di utilizzazione dei liquami) Sia differenziato a favore dei reflui palabili l'aumento della pendenza.	Verrà specificato nel testo l'esclusione dai limiti di pendenza per le deiezioni rilasciate direttamente dagli animali al pascolo o allo stato brado secondo gli impegni previsti dalla "Condizionalità" in merito alla densità di bestiame" PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	Vedi risposta osservazione 7 AVA-2
46	9	AVA-2	Articolo 9 (Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento), comma 2 Il DM prevede solo che l'azienda che adotti modalità particolari dovrà allegare alla comunicazione un'apposita relazione tecnica contenente una descrizione dettagliata dello specifico piano di campionamento degli effluenti di allevamento prodotti, concepito secondo le migliori metodologie disponibili. Si chiede pertanto sia eliminato: "Al fine di assicurare la qualità del controllo, le analisi dovranno essere condotte da laboratori accreditati, e il 10% dei campioni prelevati dovrà essere analizzato da ARPAV con oneri a carico del proponente, individuati sulla base del tariffario ARPAV vigente."	Con l'indicazione fornita al comma 2 si definisce un livello minimo di standardizzazione delle procedure di controllo (dell'abbattimento dell'azoto e della sua ripartizione tra frazione solida e quella chiarificata) nel caso delle tecnologie non codificate dal DM 25.2.201 6 con le necessarie precisazioni sulle prestazioni dei trattamenti. Risponde alle osservazioni formulate dalle Autorità ambientali in esito agli aspetti inclusi nel percorso di valutazione e ritenuti dalle stesse "criterio sostanziale" dal quale non prescindere. NON ACCOGLIBILE	
47	11	AVA-2	Articolo 12 (Stoccaggio dei materiali non palabili), comma 9	Si confermano le prescrizioni previste, in recepimento dell'articolo 12, comma 5 del	

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			Viene proposta la cancellazione della dicitura riguardante la necessità di fornire, a integrazione della Comunicazione di spandimento, le indicazioni di dettaglio descrittive del sito, della struttura e dei criteri di perfetta efficienza della gestione dei contenitori di stoccaggio dei materiali non palabili, qualora realizzati in materiale elastomerico o plastomerico.	DM 25.2.2016. A tali condizioni, viene convalidata la possibilità di ricorso a sistemi di stoccaggio non previsti dalla normativa previgente. Di conseguenza, l'utente fornisce – ad integrazione della Comunicazione di spandimento – le indicazioni sulle condizioni di salvaguardia ambientale nelle quali opera. NON ACCOGLIBILE	
48	13	AVA-2	Articolo 17 (Adempimenti del produttore o utilizzatore del digestato), comma 1 Si chiede di togliere dal testo “sempre tenuti” e sostituire con “tenuti”, per dare la possibilità esclusione dall’obbligo di presentazione della Comunicazione sotto le soglie dei < 1.000 kg di N zootecnico (in ZVN) o < 3.000 kg N zootecnico (in ZO)	Il Rapporto Ambientale richiama la necessità di contrastare la contaminazione diffusa, soprattutto da metalli pesanti, come evidenziato dalla matrice “Analisi di sostenibilità ambientale” riportata al Capitolo 4. Come evidenziato dal Rapporto Ambientale, la dimensione della “filiera” del digestato coinvolge 170 digestori, con oltre 54.000 ettari interessati dagli spandimenti, per una superficie media di 320 ha al servizio di ciascun impianto. L’esenzione dalla presentazione della comunicazione per aziende che, pur trattando effluente di allevamento in misura superiore a 1.000 o 3.000 kg di azoto zootecnico (a seconda che siano ZVN o ZO), utilizzano comunque almeno 300 ettari per gli spandimenti, non permette un’adeguata conoscenza delle attività che si realizzano sul territorio e delle possibili ricadute in termini ambientali. In considerazione dell’entità della “filiera” del digestato, si ritiene indispensabile confermare l’obbligo di presentazione della comunicazione previsto dall’articolo 17, comma 1. NON ACCOGLIBILE	

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
<p>COLDIRETTI VENETO protocollo - nota Coldiretti: n. 85/MB/vm del 15/9/2016 in entrata: n. 347364 del 15/9/2016</p>					
49	18	CD	<p>Articolo 4 (Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75), comma 4</p> <p>Si chiede lo stralcio del divieto di spandimento di letami sui terreni interessati dalla distribuzione dei sottoprodotti della vinificazione (cfr. lettera c), considerato il contenuto ridottissimo di azoto in tali sottoprodotti, oltre che di altre sostanze potenzialmente rischiose. Infatti, la impossibilità di distribuzione di letami sulle superfici vitate interessate dal riutilizzo agronomico dei sottoprodotti della vinificazione, limiterebbe una buona pratica agronomica a fronte di un rischio praticamente nullo dal punto di vista ambientale.</p>	<p>Il divieto di utilizzo agronomico delle fecce e delle vinacce in concomitanza con quello degli effluenti di allevamento deriva dall'applicazione data alle disposizioni attuative del regime dell'OCM vitivinicolo, che destina i sottoprodotti dei processi enologici alla distillazione o al "ritiro dal mercato" per altri usi.</p> <p>Ne consegue che, al pari della disciplina dell'uso agronomico dei fanghi (di depurazione o altri fanghi) che dispone la non sovrapposibilità delle superfici utilizzate, anche in questo caso si mantengono separati gli effetti dei due ambiti normativi e regolamentari, anche a fine permettere la tracciabilità degli usi agronomici effettuati dal dichiarante ed evitare promiscuità e conseguenti attribuzioni di responsabilità anche di carattere penale nel caso di mancata certezza dei riscontri.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
50	21	CD	<p>Nell'ultimo paragrafo si richiama la necessità di incorporazione dei letami entro 24 ore sui terreni a seminativi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In primo luogo, si segnala che la disposizione dovrebbe essere riportata nell'art. 7 che tratta per l'appunto le modalità di distribuzione, tra l'altro, dei letami. - Inoltre, si segnala la necessità di introdurre una deroga all'interramento sui terreni con più dell'80% di sabbia coltivati ad orticole, 	<p>L'obbligo di interrimento entro le 24 ore disposto al comma 7 vale per i letami, in ZVN, in condizioni di superfici in pendenza > 10%. Mentre il medesimo obbligo di interrimento riportato all'articolo 7, comma 2, non è riferito ai letami ma vale per i liquami e assimilati, sia in ZVN che in ZO e per le tutte superfici nelle quali è ammesso lo spandimento.</p> <p>Pertanto quanto richiesto (per le orticole,</p>	

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			visto che il letame, su questi terreni, svolge anche una funzione pacciamante con funzione antierosiva (Lusia, Rosolina, Chioggia).	nel caso di specie) è già possibile. NON ACCOGLIBILE	
51	28	CD	Art. 11 (Accumulo temporaneo di letami), comma 3 - Nonostante la possibilità accordata dal nuovo DM, si confermano i 30 giorni per gli accumuli temporanei. Si chiede di applicare la possibilità di permanenza di 90 giorni del cumulo temporaneo nelle ZVN e, a maggior ragione, anche nelle ZO. - Inoltre, con riferimento al limite di 60 mq di superficie interessabile, si chiede di aumentare tale aree a 100 mq.	A supporto delle azioni di mitigazione a carico del settore agricolo e zootecnico che concorrono a dare attuazione a quanto previsto dal capitolo 6.2.9 del Piano di tutela dell'atmosfera, si riconferma l'indicazione fornita dall'articolo 11, comma 3 sulla durata massima di 30 giorni dell'accumulo temporaneo di letami, precedentemente fissata con il primo "Programma d'Azione" per le zone vulnerabili ai nitrati (DGR n. 2495 del 7.8.2006). Nel contempo, l'aumento della durata della permanenza dei materiali palabili in campo sia il dimensionamento dei cumuli accrescono la possibilità di percolazione di nutrienti dilavati. NON ACCOGLIBILE	
52	35	CD	Art. 21 (Produzione del digestato agroindustriale), comma 3 Analisi trimestrali del digestato: sono troppe. È possibile una analisi annua?	Trattasi di specifico riscontro al parere formulato dalle Autorità ambientali nel percorso di valutazione. Il riferimento alle analisi costituisce suggerimento da adottare come criteri sostanziale di controllo del processo. Vedi capitolo 4 "Possibili effetti ambientali del Rapporto Ambientale." PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	La modifica non incide sul Rapporto Ambientale, ma riflette una correlata integrazione al comma 3 del medesimo articolo. In relazione all'osservazione viene pertanto proposta al comma 3, dopo la frase "... con oneri a carico del produttore stesso...." la presente integrazione: Art. 21 comma 3 3. Le caratteristiche di qualità del digestato agroindustriale sono

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
					<p>definite nell'Allegato IX, parte B al Decreto Ministeriale 25/2/2016.</p> <p>Il produttore dovrà dimostrare le caratteristiche chimiche del digestato agroindustriale, così come definite nell'Allegato IX, parte B, al DM 25/2/2016, attraverso l'effettuazione di analisi trimestrali prodotte da laboratori accreditati, come previsto dalla LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.</p> <p>La ripetizione delle analisi dovrà comunque essere prevista ad ogni variazione autorizzata delle matrici in ingresso.</p> <p><u>Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto almeno dieci giorni prima dello spandimento agronomico in campo le analisi del digestato agroindustriale autorizzato e dimostrare l'uso di tali parametri relativamente al contenuto di azoto nella documentazione che abilita allo spandimento.</u></p> <p>Nel caso di impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) ARPAV può richiedere al produttore l'effettuazione di altre determinazioni volte alla ricerca di contaminanti organici, quali Diossine, IPA, PCB, ecc..</p>
53	37	CD	<p>Art. 24 (Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA), comma 10</p> <p>Si chiede di prevedere perlomeno lo screening VINCA e in presenza di modesti apporti per ettaro (da definirsi per ciascun habitat) della possibilità di dichiarazione di non sussistenza di effetti significativi negativi (vedi par. 2.2 e allegato E alla DGR n. 2299/2014).</p>	<p>Tale proposta non rientra nelle fattispecie descritte al punto 2.2. della DGR n. 2299/2014 e, inoltre, non è possibile escludere a priori effetti significativi negativi sugli habitat che permangono a vincolo in base al Programma d'Azione.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
54	38	CD	<p>Art. 25 (Registrazione delle concimazioni), comma 1</p> <p>La necessità di indicazione delle operazioni di fertilizzazione entro 30 giorni dalle stesse genera un aggravio burocratico considerevole a fronte di una necessità pratica di controllo praticamente nulla. Infatti, facendo un parallelo, se per le registrazioni dei prodotti fitosanitari tale termine ha un senso vista la necessità della</p>	<p>Si tratta di richiesta pervenuta dalle Autorità ambientali in esito agli aspetti inclusi nel percorso di valutazione e ritenuti dalle stesse "criterio sostanziale" dal quale non prescindere. Viene segnalata come una maggiore tempestività dell'annotazione degli interventi di fertilizzazione si necessaria per l'efficacia dei controlli in loco.</p>	<p>La modifica non incide sul Rapporto Ambientale poiché rispondente agli adempimenti previsti paragrafo 1.3.8 del Rapporto Ambientale dove sono elencati gli adempimenti amministrativi obbligatori per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.</p> <p>Articolo 25 - Registrazione delle concimazioni</p>

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			verifica dei tempi di carenza, fissati per norma, nel caso delle fertilizzazioni non esiste alcun motivo sostanziale che giustifichi questa disposizione temporale. È già più che sufficiente stabilire la tipologia (in copertura, ecc.) e l'eventuale frazionamento degli apporti in una determinata fase, da rendere anche a consuntivo, ovvero al termine dell'annata agraria.	Stante la necessità di correlare le informazioni del registro con i piani colturali presentati nel fascicolo aziendale del produttore, in fase di apertura del registro delle concimazioni, verrà richiesta l'annotazione degli interventi effettuati precedentemente a quella data; si completerà il registro a conclusione degli interventi di concimazione effettuati, con la sua "chiusura" a fine anno. PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	1. Nelle Zone Vulnerabili gli utilizzatori anche di soli concimi azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 che ne impieghino annualmente quantità superiori a 3.000 kg di azoto, sono tenuti a registrare gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare su un apposito registro le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni del presente provvedimento. Successivamente all'apertura del registro, <u>in coerenza con le informazioni annualmente aggiornate nel Piano degli Utilizzi del fascicolo aziendale</u> , le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni da ogni intervento di concimazione, qualunque sia l'origine dei fertilizzanti azotati impiegati. Corrisponde a 3.000 kg di azoto mediamente utilizzato annualmente dalle aziende agricole del Veneto una superficie di SAU pari a 14,8 ha. Tale misura di superficie viene utilizzata per determinare l'obbligo di annotazione degli interventi di fertilizzazione.
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI protocollo: - nota CIA: 26/9/2016 in entrata: n. 361420 del 26/9/2016					
55	41	CIA	Si chiede maggiore flessibilità nell'autorizzazione allo spandimento nel periodo di divieto autunnale e invernale. Le variazioni climatiche portano sempre più a lunghi periodi di scarsa piovosità alternati a periodi di consistenti precipitazioni (che spesso sono concentrate nel mese di ottobre). Al fine di evitare un riverso di reflui consistente (con svuotamento delle vasche) in un ristretto arco di tempo collocato in prossimità dell'inizio del periodo di divieto (tra l'altro con effetti negativi per l'ambiente), riteniamo opportuno agire oculatamente nella stagione autunno invernale,	Le limitazioni inserite nel programma d'azione sono quelle imposte nei periodi di divieti con il DM 25.2.2016; le nuove disposizioni approvate al livello nazionale permettono di applicare alcuni elementi di flessibilità che la norma precedentemente stabilita con il DM 07.04.2006 non prevedeva. La Regione, peraltro, non ha facoltà di modificare i vincoli dettati dalla norma nazionale, ma si sforzerà di darne applicazione declinando i parametri tenuto conto delle situazioni concrete che si verificano nel territorio. I criteri specifici per	

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			per favorire, condizioni climatiche permettendo, una effettiva e praticabile possibilità di distribuzione in campo. Altro fattore (conseguente sempre ai mutamenti climatici) sono i frequenti anticipi di semina, con conseguenti anticipi delle lavorazioni nei periodi in cui la tempera del terreno lo consente.	definire e decorrenze saranno esplicitati per mezzo di un opportuno bollettino informativo redatto da ARPAV. NON ACCOGLIBILE	
56	43	CIA	L'obbligo di redigere la VINCA per lo spandimento in zone SIC ZPS crea notevoli disagi e costi per le aziende collocate per lo più in zone svantaggiate (es. quasi l'intero territorio bellunese). Sarebbe opportuno, in base ai dati in possesso della Regione, mappare chiaramente quali sono le aree in cui non è consentito e prevedere eventuali deroghe ai divieti in particolari condizioni (es. aziende che conducono da decenni terreni collocati in queste aree senza con questo aver arrecato negative incidenze ambientali). Tra l'altro, a supporto della non necessità di VINCA, il terzo programma e la VAS riportano risultati incoraggianti e di miglioramento delle acque; inoltre risulta che la Regione abbia già predisposto un lavoro di non assoggettabilità alla VINCA.	Tale proposta non rientra nelle fattispecie descritte al punto 2.2. della DGR n. 2299/2014 e, inoltre, non è possibile escludere a priori effetti significativi negativi sugli habitat che permangono a vincolo in base al Programma d'Azione. NON ACCOGLIBILE	
<p>CONFAGRICOLTURA DEL VENETO protocollo: - nota CONFAGRICOLTURA: n. 354 del 26/9/2016 - in entrata: n. 362470 del 27/9/2016</p>					
57	45	CONF	Articolo 4 (Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010), comma 6 Si chiede che venga specificato come verrà	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	Vedi risposta osservazione 7 AVA-2

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			calcolata la pendenza. Esempio: pendenza media di ogni foglio catastale, che deve essere calcolata automaticamente dall'applicativo nitrati, il quale poi elimina in maniera automatica i mappali con pendenze.		
58	46	CONF	Articolo 5 (Divieti di utilizzazione dei liquami) Come sopra.	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	Vedi risposta osservazione 7 AVA-2
59	48	CONF	Articolo 11 – (Accumulo temporaneo di letami), comma 3 Si chiede che l'accumulo temporaneo venga permesso per un periodo non superiore a tre mesi, come definito dall'art. 39 del DM 25 febbraio 2016, oppure che vengano chiarite le motivazioni tecnoscientifiche della riduzione a 30 giorni.	A supporto delle azioni di mitigazione a carico del settore agricolo e zootecnico che concorrono a dare attuazione a quanto previsto dal capitolo 6.2.9 del Piano di tutela dell'atmosfera, si riconferma l'indicazione fornita dall'articolo 11, comma 3 sulla durata massima di 30 giorni dell'accumulo temporaneo di letami, precedentemente fissata con il primo "Programma d'Azione" per le zone vulnerabili ai nitrati (DGR n. 2495 del 7.8.2006). Una migliore gestione degli stoccaggi (anche di quelli temporanei), con limitazione del contatto degli effluenti con l'aria, rientra tra le misure da mettere in atto ai fini della limitazione delle emissioni a tutela l'atmosfera. Nel contempo, l'aumento della durata della permanenza dei materiali palabili in campo accresce la possibilità di percolazione dei nutrienti dilavati. NON ACCOGLIBILE	

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DEL VENETO protocollo in entrata: n. 365887 del 28/9/2016					
60	51	AGR	<p>Articolo 2 (Definizioni)</p> <p>- lettera d) "liquami": punto 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera</p> <p>- lettera e) "letami": punto 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri, compresa la pollina disidratata</p> <p>Chiarimenti:</p> <p>- Chiarire se la pollina di galline in gabbia sia considerata liquame o letame dal momento che subisce una parziale disidratazione da parte della ventilazione dei locali.</p> <p>Nell'allevamento delle quaglie (particolarità del Veneto) il fondo delle gabbie viene ricoperto da fogli di carta su cui cadono le deiezioni: l'effluente è quindi costituito da deiezione più carta. Si rende quindi necessario inserire anche tale tipologia di supporto tra le lettiere (resta inteso che i fogli non devono essere trattati con sostanze bituminose) in quanto la definizione attuale non ingloba tale supporto e rende attualmente impossibile la distribuzione su suolo con la normale Comunicazione.</p>	<p>Nell'articolo 2 sono individuati i materiali il cui utilizzo ricade nell'ambito di applicazione della regolamentazione oggetto delle presenti valutazioni.</p> <p>Permane nella disciplina nazionale e nel Programma d'Azione regionale il criterio della "palabilità", atto a distinguere gli effluenti in base allo stato fisico, anche in caso di assenza di lettiera.</p> <p>La palabilità va intesa come l'attitudine del materiale, se disposto in cumulo, a mantenere la forma geometrica conferita.</p> <p>Per quanto riguarda le quaglie, nel caso di utilizzo di lettiera a matrice cellulosa, fermo restando che non deve rientrare nella definizione di rifiuto prevista dall'Art. 183 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., questa deve avere le caratteristiche di compostabilità da attestare preventivamente ai sensi della norma EN 13432:2002, per essere successivamente utilizzata in agricoltura. (sul tema compostabilità vedere anche il sito http://www.compost.it/temi-dinteresse/carta-forsu-e-compost.html)</p> <p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p>	<p>La modifica non incide sul Rapporto Ambientale in quanto riguardo compresa nei vincoli territoriali, quantitativi e temporali previsti per la distribuzione degli effluenti indicati al paragrafo 1.3.5, nonché con gli adempimenti amministrativi per l'utilizzo agronomico descritti al paragrafo 1.3.8.</p> <p>Articolo 2 - Definizioni</p> <p>d) "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall'attività di allevamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera. <u>Le deiezione degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosa qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;</u> 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, anche derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato 1 – Trattamenti degli effluenti di allevamento; 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati; 6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
					<p>allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiera. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo VIII del presente Programma d'azione;</p> <p>e) "letami": effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le lettiera esauste di allevamenti avicunicoli; 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri, compresa la pollina disidratata. <u>Le deiezione degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;</u> 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'Allegato 1; 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio; 5) il compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost – SMC), di cui alla lettera ff).

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
61	52	AGR	<p>Art. 6 (Divieti stagionali), comma 1, lettera d) punto 1: 90 giorni su terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati-pascoli, prati, ivi compresi i medicaï, cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento interfilare permanente) o nei terreni con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata</p> <p>Chiarimenti: Chiarire se è applicabile anche alle cover crops</p>	<p>La proposta di modifica è stata accolta in quanto la copertura vegetale nel periodo autunno invernale permette di garantire condizioni di attività radicale utili a fungere da filtro al divallamento in profondità dei nitrati.</p> <p>La precisazione richiesta può essere assimilata alle tipologie colturali già descritte dal DM 25.02.2016, in quanto l'attività di filtro radicale è simile a quella di prati, medicaï e cereali autunno-vernini, per i quali il DM prevedeva la riduzione del periodo di divieto a 90 giorni.</p> <p>ACCOGLIBILE</p>	<p>La modifica non incide sul Rapporto Ambientale in quanto compresa nelle misure di mitigazione individuate al paragrafo 4.3 del Rapporto Ambientale al punto 1. La tabella "divieti stagionali di spandimento per tipo di fertilizzante e tipo di zona" è stata integrata di conseguenza alla modifica sotto riportata.</p> <p>Articolo 6 - Divieti stagionali</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, nelle zone vulnerabili ai nitrati l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati di cui al presente provvedimento, dei fanghi, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:</p> <p>a) 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010, ad eccezione dell'ammendante compostato per il quale il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio esclusivamente nel caso di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco, di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale. Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro distribuito in due interventi secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 40 del DM 25/2/2016;</p> <p>b) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%;</p> <p>c) 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione di quelli al punto b). Nel caso del letame bovino, ovicaprino e di equidi, utilizzati su pascoli, prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole, il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio;</p> <p>d) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue. Fatta salva la</p>

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
					<p>disposizione di cui al comma 5, il divieto ha durata di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 90 giorni su terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati-pascoli, prati, ivi compresi i medicali e cover crops, cereali autunno - vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento interfilare permanente) o nei terreni con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata; 2. 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture. (dal 1° novembre alla fine di febbraio).
62	54	AGR	<p>Articolo 9 (Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento), comma 2</p> <p>Il trattamento e lo stoccaggio debbono essere funzionali all'utilizzo degli effluenti nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico nel rispetto dei valori individuati nelle tabelle dell'Allegato 1 al presente provvedimento. Nel caso di trattamenti degli effluenti di allevamento con rendimenti di separazione e riduzione di concentrazione dell'azoto diversi da quelli riportati nelle tabelle di dettaglio regionale, dovrà essere presentato dal richiedente, in allegato alla comunicazione, uno specifico piano di campionamento e analisi che ARPAV provvederà ad verificare ed approvare, e che preveda l'adozione delle migliori metodologie disponibili e nel quale siano descritte dettagliatamente le analisi campionarie in apposita relazione. Al fine di assicurare la qualità del controllo, le analisi dovranno essere condotte da laboratori accreditati, e il 10% dei campioni prelevati dovrà essere analizzato da ARPAV con oneri a carico del proponente, individuati sulla base del</p>	<p>Quanto riportato in merito alla verifica del piano di campionamento integra il DM 25.2.2016, al fine di dare efficacia al controllo della procedura qui considerata, anche in recepimento delle indicazioni fornite dall'Autorità ambientale nel percorso di valutazione e ritenuti dalle stesse "criterio sostanziale" dal quale non prescindere</p> <p>Per quanto riguarda gli aspetti connessi all'AIA, tutta la normativa è in corso di ridefinizione stante la necessità di adeguare il contesto nazionale all'avvenuta approvazione in sede europea della BAT Conclusion in materia di emissioni.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			<p>tariffario ARPAV vigente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposta 1: Si propone di attenersi alle disposizioni del DM 25 febbraio 2016 e pertanto di stralciare il seguente capoverso finale del comma 2: "Al fine di assicurare la qualità del controllo, le analisi dovranno essere condotte da laboratori accreditati, e il 10% dei campioni prelevati dovrà essere analizzato da ARPAV con oneri a carico del proponente, individuati sulla base del tariffario ARPAV vigente." - Proposta 2: Si chiede che vengano esonerate dall'obbligo le aziende soggette ad AIA cui è già prescritto il controllo annuale (PMC approvato da ARPAV). - Proposta 3: Prevedere una soglia minima di dimensione aziendale sotto la quale riproporre l'esonero. 		
63	57	AGR	<p>Articolo 12 (Stoccaggio dei materiali non palabili), comma 9. È ammessa la realizzazione di serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico, purché installati con modalità atte ad evitare la dispersione dei liquami ivi contenuti in caso di rotture accidentale. In particolare occorre prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dotazione di un sistema di contenimento in terra, che impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garantiscano sempre un terrapieno di 30/50 cm; 	<p>Si confermano le prescrizioni previste, in recepimento dell'articolo 12, comma 5 del DM 25.2.2016. A tali condizioni, viene convalidata la possibilità di ricorso a sistemi di stoccaggio non previsti dalla normativa previgente. Di conseguenza, l'utente fornisce – ad integrazione della Comunicazione di spandimento – le indicazioni sulle condizioni di salvaguardia ambientale nelle quali opera. NON ACCOGLIBILE</p>	

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			<ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di un fosso perimetrale di contenimento, isolato dalla rete scolante circostante; - impermeabilizzazione del terreno di posa tramite apposito telo o garantita dalla presenza di un suolo in sito naturalmente argilloso o, in mancanza, da uno strato artificiale di argilla adeguatamente disposta; - recinzione dell'area e indicazione con apposita segnaletica; - individuazione di misure/accorgimenti finalizzati a proteggere il contenitore da possibili urti di macchine operatrici nelle fasi di carico/scarico del materiale non palabile; - periodiche verifiche sulla tenuta del contenitore, in base alle specifiche tecniche e alla tempistica fornite dalla ditta costruttrice. Tutte le informazioni di cui sopra costituiscono parte integrante della Comunicazione. <p>Proposta di stralcio: si propone di togliere l'ultimo capoverso del comma 9: tutte le informazioni di cui sopra costituiscono parte integrante della Comunicazione.</p>		
64	58	AGR	<ul style="list-style-type: none"> - Comma 12, ultimo capoverso: Nel caso di costruzione di nuovi contenitori ... giustificati da una relazione tecnica da trasmettere al Comune competente, nonché alla Provincia in cui ha sede l'allevamento. La relazione deve essere predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato, ed asseverata ai sensi della normativa vigente <p>Proposta di stralcio: si propone di non inserire l'obbligo di asseverazione.</p>	<p>Si conferma la prescrizione Si considera necessaria l'asseverazione della relazione tecnica, a maggior garanzia di dichiarazioni che derogano ai parametri standard impiegati per il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio. I parametri standard sono riconosciuti a livello nazionale e ammessi a livello comunitario.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
65	59	AGR	<ul style="list-style-type: none"> - Comma 18: 	Non rientra nell'ambito della presenta	

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			<p>È vietata la nuova localizzazione delle vasche nelle zone ad alto rischio di esondazione</p> <p>Proposta: inserire una deroga per le aziende già attive che necessitano di realizzare nuove strutture di stoccaggio.</p>	<p>disciplina</p> <p>Tale osservazione va formulata in sede di pianificazione territoriale, nelle osservazioni alla VAS del Documenti di consultazione pertinenti (Direttiva Alluvioni, Direttiva Quadro Acque, Strumenti di pianificazione territoriale, ecc.) . Tra l'altro il DM 25/2/2016 in base all'art. 12 comma 11 vieta la nuova localizzazione nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate delle Autorità Competenti sulla base della normativa vigente.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
66	62	AGR	<p>Articolo 17 (Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato)</p> <p>- comma 1</p> <p>I soggetti che producono o utilizzano digestato sono sempre tenuti a presentare all'autorità competente la comunicazione di cui all'articolo 24 del presente provvedimento, anche qualora sotto soglia per i contenuti di azoto zootecnico presente nel digestato.</p> <p>Proposta di modifica:</p> <p>I soggetti che producono o utilizzano digestato sono tenuti a presentare all'autorità competente la comunicazione secondo i criteri di cui all'articolo 24 del presente provvedimento.</p>	<p>Il Rapporto Ambientale richiama la necessità di contrastare la contaminazione diffusa, soprattutto da metalli pesanti, come evidenziato dalla matrice "Analisi di sostenibilità ambientale" riportata al Capitolo 4. Come evidenziato dal Rapporto Ambientale, la dimensione della "filiera" del digestato coinvolge 170 digestori, con oltre 54.000 ettari interessati dagli spandimenti, per una superficie media di 320 ha al servizio di ciascun impianto.</p> <p>L'esenzione dalla presentazione della comunicazione per aziende che, pur trattando effluente di allevamento in misura superiore a 1.000 o 3.000 kg di azoto zootecnico (a seconda che siano ZVN o ZO), utilizzano comunque almeno 300 ettari per gli spandimenti, non permette un'adeguata conoscenza delle attività che si realizzano sul territorio e delle possibili ricadute in termini ambientali.</p> <p>In considerazione dell'entità della "filiera" del digestato, si ritiene indispensabile</p>	

TABELLA 3

NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
				<p>confermare l'obbligo di presentazione della comunicazione previsto dall'articolo 17, comma 1.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
67	64	AGR	<p>Articolo 25 (Registro delle concimazioni), comma 1: le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni da ogni intervento di concimazione, qualunque sia l'origine dei fertilizzanti azotati impiegati</p> <p>Nota Impossibile rispettare questa scadenza dal momento che fino a giugno/luglio le colture sui terreni dei concedenti non sono ufficializzata nei fascicoli e durante l'anno possono intervenire modifiche del PUA che si ripercuotono sul registro delle concimazioni.</p>	<p>Si tratta di richiesta pervenuta dalle Autorità ambientali in esito agli aspetti inclusi nel percorso di valutazione e ritenuti dalle stesse "criterio sostanziale" dal quale non prescindere. Viene segnalata come una maggiore tempestività dell'annotazione degli interventi di fertilizzazione si necessaria per l'efficacia dei controlli in loco.</p> <p>Stante la necessità di correlare le informazioni del registro con i piani colturali presentati nel fascicolo aziendale del produttore, in fase di apertura del registro delle concimazioni, verrà richiesta l'annotazione degli interventi effettuati precedentemente a quella data; si completerà il registro a conclusione degli interventi di concimazione effettuati, con la sua "chiusura" a fine anno.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p>	Vedi osservazione 38 CD